

Cass., civ. sez. II, del 30 agosto 2017, n. 20553

I Con il primo motivo del ricorso Gu sostiene che l'eliminazione delle immissioni sonore richiesta dall'Avv. Res non poteva essere confusa con la condanna all'inibizione perpetua all'uso di un locale condominiale quale sede di "...altri impianti idrici dotati di pompa...". Deduce, in definitiva, il ricorrente che «la statuizione recante l'inibizione sine die all'uso di un determinato locale condominiale per l'installazione di qualsivoglia tipologia di pompa idraulica (indipendentemente dalla capacità della stessa di generare rumori idonei a superare il limite della normale tollerabilità) non può essere ricompresa all'interno dei limiti della domanda formulata dall'Avv. Res».

1.1. Il primo motivo è del tutto infondato.

La domanda di cessazione delle immissioni che superino la normale tollerabilità (nella specie, volta ad ottenere la condanna di un condomino a cessare da ogni comportamento da cui possa derivare immissione di rumori ed a rimuovere l'impianto idrico elettrico causa delle stesse) non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, ben potendo egli ordinare l'attuazione di quegli accorgimenti che siano concretamente idonei ad eliminare la situazione pregiudizievole. Non viola, pertanto, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sotto il profilo del limite costituito dal divieto di immutazione degli effetti giuridici che la parte intende conseguire, il giudice che, decidendo su una domanda di cessazione delle immissioni, ordina tanto la rimozione del manufatto, da cui le immissioni provengono, quanto l'adozione di misure inibitorie implicanti l'attuazione di accorgimenti che evitino il ripetersi della situazione pregiudizievole (nella specie, l'uso di uno spazio condominiale quale sede di impianti idrici a pompa, per la contiguità di tale spazio con un appartamento di proprietà esclusiva) (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 17/01/2011, n. 887 ; Cass. Sez. 2, 05/08/1977, n. 3547).

III. Il quarto motivo denuncia la «omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine all'assenza di prove a supporto dell'accertamento della responsabilità del dott. Gu per comportamenti commissivi ovvero omissivi dei danni subiti dall'attore, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.». Rileva il ricorrente che "né il Giudice di prime cure né tanto meno il Giudice d'appello, infatti, hanno dato conto degli elementi di prova sulla base dei quali hanno ritenuto di poter affermare la responsabilità del ricorrente in ordine alla produzione del fatto lesivo".

Il quinto motivo di ricorso denuncia parimenti la «omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine all'assenza di prove a supporto dell'accertamento della responsabilità del dott. Gu per comportamenti commissivi ovvero omissivi dei danni subiti dall'attore, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.». Osserva il ricorrente che "il Giudice di Prime cure, con motivazione del tutto illogica e comunque insufficiente ed erronea, ha accolto la domanda proposta dall'attore in primo grado fondando il proprio convincimento sulle conclusioni rassegnate dalla Consulenza Tecnica senza tuttavia avvedersi delle numerose e decisive insufficienze sul piano scientifico e logico nonché delle notevoli inesattezze e contraddizioni contenute all'interno della medesima consulenza". Il ricorrente quindi riporta la motivazione del giudice dell'appello al riguardo, contesta le conclusioni della CTU, indicandone le incongruenze, ed osservando che le stesse "avrebbero necessitato una più puntuale disamina da parte del Tribunale che, al contrario, si è

limitato a ribadire quanto già affermato dal Giudice di Pace e non ha dunque fornito alcuna reale motivazione grazie alla quale comprendere il percorso logico-giuridico effettuato". Né il giudice dell'appello si era fatto carico della questione relativa alle modalità di rilevazione dei livelli sonori, con conseguente inattendibilità delle rilevazioni stesse.

111.1. Il quarto ed il quinto motivo devono essere esaminati congiuntamente perché connessi e si rivelano anch'essi infondati. Il Tribunale ha ritenuto dimostrata la sussistenza delle immissioni illecite sulla base delle risultanze della c.t.u., consistenti in rilevazioni fonometriche curate nell'intero arco della giornata, che avevano accertato che l'unità abitativa in disponibilità dell'avvocato Res risentiva della derivazione di rumori promananti dal funzionamento della pompa allocata nel contiguo locale condominiale di sei dB superiore al rumore di fondo. Il Tribunale riteneva, quindi, superata la soglia della normale tollerabilità, abitualmente stimata nell'eccedenza di tre dB rispetto al rumore di fondo, affermava la completezza delle verifiche istruttorie sotto il profilo del dato temporale delle rilevazioni, e negava la rilevanza della normativa pubblicistica di cui alla legge n. 447/1995.

Il ricorrente, nelle sue ultime due censure, si limita a dedurre che il Tribunale abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, ovvero che, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, e tali doglianze possono essere fatte valere unicamente ai sensi del numero 5 dell'art. 360 c.p.c., nella formulazione, qui applicabile, antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, sempre che comunque non si richieda alla Corte di cassazione di sostituirsi ai giudici del merito per procedere ad un nuovo esame degli apprezzamenti di fatto a quelli spettanti.

Viene lamentato che il giudice dell'appello abbia dato peso alle sole indagini svolte dal consulente tecnico d'ufficio e non abbia considerato le deduzioni dell'appellante Gu. Vertendosi, però, in giudizio relativo ad immissioni, i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità previsto dall'art. 844 c.c. costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica, che vengono di regola compiuti mediante apposita consulenza tecnica d'ufficio con funzione "percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l'intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone (cfr. Cass. Sez. 2, 20/01/2017, n. 1606; Cass. Sez. 2, 04/03/1981, n. 1245).

E' del pari consolidato l'orientamento di questa Corte, ribadito dal Tribunale, secondo cui, in tema, appunto, di immissioni sonore, le disposizioni dettate, con riguardo alle modalità di rilevamento o all'intensità dei rumori, da leggi speciali o regolamenti perseguono finalità di carattere pubblico, operando nei rapporti fra i privati e la P.A. sulla base di parametri meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 c.c., e non regolano, quindi, direttamente i rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini, per i quali vige la disciplina dell'art. 844 c.c., disciplina che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse.

Il Tribunale ha valutato comunque illecite le immissioni sulla base di un giudizio di tollerabilità formulato ai sensi dell'art. 844 c.c., tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza del locale condominiale dove era stata allocata la pompa e l'unità immobiliare abitativa del Res.

Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è, invero, mai assoluto, ma relativo proprio alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini

degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale.

Spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa, supponendo tale accertamento un'indagine di fatto, sicché nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di Cassazione di prendere direttamente in esame l'intensità, la durata, o la frequenza dei suoni o delle emissioni per sollecitarne una diversa valutazione di sopportabilità (Cass. Sez. 2, 05/08/2011, n. 17051; Cass. Sez. 2, 12/02/2010, n. 3438)